



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 235/C.D.T. 16
DEL 11 DICEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell' Avv. Carlo Fabbri, sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 21/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Falsone Amedeo (Presidente della ASD Nuova Campobello Amedeos)
Sig. Totu Cristian (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Paci Angelo (calciatore già tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Turco Girolamo (collaboratore non tesserato per la ASD Aitras Calcio)
Sig. Di Bella Salvatore (Presidente della ASD Aitras Calcio)
ASD Nuova Campobello Amedeos
ASD Aitras Calcio

La Procura Federale, con nota 2496/1102 pf11-12/MS/vdb del 31/10/2012 ha deferito:

- 1) Il sig. Falsone Amedeo, Presidente dell'ASD Nuova Campobello per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 CGS per avere chiesto alla Delegazione Provinciale LND di Agrigento, il ritiro del reclamo riguardante la gara Nuova Campobello – Aitras

Calcio, da lui in precedenza proposto al G.S.T. competente, adducendo con dichiarazione risultata non veritiera che la firma sottoscritta in calce all'atto stesso non era la propria;

- 2) Il sig. Cristian Totu, tesserato il 9.1.2012 per la società A.S.D. Aitras Calcio, attualmente in posizione di svincolo dal 1.7.2012 e il sig. Angelo Paci tesserato dal 16.11.2011 per la società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, entrambi, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 46 comma 6 dello stesso CGS per avere disputato nelle fila della squadra A.S.D. Aitras Calcio, senza averne titolo, in quanto il Totu ancora risultava tesserato per la società Atletico Campobello C5 ed il Paci era gravato da squalifica irrogatagli dal G.S.T. competente il 14.12.2011;
- 3) Il sig. Girolamo Turco, collaboratore non tesserato, della soc. A.S.D. AITRAS Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 e 5 del C.G.S. per avere svolto, in occasione della gara del 18.12.2011 Nuova Campobello – Aitras Calcio, le mansioni di assistente di parte della squadra A.S.D. Aitras Calcio, pur non risultando tesserato con la società A.S.D. Aitras Calcio né con altre società affiliate alla F.I.G.C.;
- 4) Il sig. Salvatore Bella, Presidente della Società A.S.D. Aitras Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.61 comma 5 delle N.O.I.F., per avere firmato la distinta di gara, nelle vesti di accompagnatore ufficiale della propria squadra, in occasione della partita del 18.12.2011 Nuova Campobello – Aitras Calcio, sottoscrivendo che tutti i calciatori erano in regola con il tesseramento, avallando in tal modo le posizioni irregolari di due calciatori Totu e Paci e del collaboratore della società, non tesserato Girolamo Turco;
- 5) La Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente Falsone Amedeo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, G.G.S.;
- 6) La società A.S.D. Aitras Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte a carico del proprio Presidente sig. Salvatore Bella, dei propri calciatori Cristian Totu e Angelo Paci e del collaboratore non tesserato Girolamo Turco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S. nonché dell'art. 46 comma 6 dello stesso C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Amedeo Falsone, Presidente dell'A.S.D. Nuova Campobello, dell'inibizione per mesi tre; a carico del sig. Salvatore Bella, Presidente dell'A.S.D. Aitras Calcio l'inibizione per mesi quattro; a carico del sig. Totu Cristian, calciatore tesserato per la società A.S.D. Aitras Calcio la squalifica per tre giornate; a carico del sig. Angelo Paci calciatore già Aitras Calcio la squalifica per due giornate; a carico del sig. Girolamo Turco, collaboratore non tesserato per l'A.S.D. Aitras Calcio, l'inibizione per mesi tre; a carico dell'A.S.D. Nuova Campobello Amedeos l'ammenda di € 200,00; a carico dell'A.S.D. Aitras Calcio l'ammenda di € 200,00 e punti due di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio (vedasi nei documenti in atti le dichiarazioni rese da Falsone al rappresentante della Procura) che il sig. Amedeo Falsone, Presidente dell'A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ebbe a presentare reclamo avverso il risultato della gara Nuova Campobello – Aitras Calcio disputata a Campobello di Licata in

data 18.12.2011, valevole per il campionato di 3^a Categoria organizzato dalla delegazione Provinciale di Agrigento, assumendo che i calciatori Cristian Totu e Angelo Paci, così come l'assistente sig. Girolamo Turco, schierati in campo dalla Aitras Calcio non avevano titolo a parteciparvi in quanto il primo ed il terzo non erano tesserati mentre il secondo, proveniente da altra società, doveva ancora scontare una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. del C.R. Sicilia e comunicata sul CU n. n.28 del 14.12.2011.

Che successivamente al predetto invio il sig. Falsone inviava al giudice sportivo della predetta delegazione una ulteriore comunicazione con cui dichiarava, falsamente, di non avere mai sottoscritto alcun reclamo e che la firma apposta in quello inviato non era la propria, inducendo così il giudice sportivo ad archiviare, erroneamente, il relativo procedimento.

Dagli ulteriori accertamenti effettuati dalla Procura risulta comprovato che il calciatore Cristian Totu è stato tesserato per l'Aitras Calcio solo in data 9.1.2012, ossia 23 giorni dopo la disputa della gara in questione; che il calciatore Angelo Paci, proveniente dall'Atl. Campobello C5, si era tesserato per l'Aitras Calcio in data 16.12.2011 ed era gravato di una giornata di squalifica inflittagli con il CU n.28 del 14.12.2011 e che, infine, il sig. Girolamo Turco, che aveva svolto la funzione di assistente dell'arbitro non risulta mai essere stato tesserato per l'Aitras Calcio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visti gli artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Falsone Amedeo l'inibizione per mesi 3 (tre);

visti l'art.1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. e) infligge al sig. Totu Cristian la squalifica per 3 giornate (tre);

visti l'art. 1 comma 4 e 4 CGS e 19 comma 1 lett. e) infligge al sig. Paci Angelo la squalifica per 2 giornate (due)

visti gli artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Bella Salvatore l'inibizione per mesi 4 (quattro);

visti gli artt. 1 commi 1 e 4 C.G.S. e 19 comma 1 lett. h) infligge al sig. Turco Girolamo l'inibizione per mesi 3 (tre);

Visti gli artt. 4 comma 1 e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all'A.S.D. Nuova Campobello Amedeos l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Visti gli artt. 4 commi 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) e g) C.G.S. applica all'A.S.D. Aitras Calcio l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 11 Dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 54/A

A.S.D. HARBUR SPORTING CLUB (SR), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Riccardi Massimiliano - Gara Campionato C1 Calcio a 5 Girone "A" Ennese/Harbur Sport del 24/11/2012 – C.U. N° 212/C5 del 28/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Harbur Sporting, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio calciatore, chiede che la sanzione venga ridotta in ragione del fatto che si è trattato di un episodio singolo, non particolarmente violento e del tutto fortuito.

Preliminarmente la Commissione disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Riccardi Massimiliano è stato espulso al termine della gara per avere protestato nei confronti del direttore di gara e, successivamente, lo colpiva con una testata non molto violenta alla spalla destra.

Ciò posto si ritiene che quanto sostenuto dalla reclamante trova parziale riscontro (episodio singolo e non particolarmente violento) per cui la sanzione così come inflitta deve essere ridotta in termini più equi e nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del reclamo determina la squalifica a carico del calciatore Riccardi Massimiliano in otto giornate.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 58/A

U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT), avverso rigetto reclamo per partecipazione irregolare a gara di calciatore - Gara 2^a categoria girone H) Aci Platani Calcio 1970 /Unione Cesarò San Teodoro del 17/11/2012 - C.U. n° 216 del 29/11/2012.

Con tempestivo appello la società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto insistendo nel segnalare che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Sig. Fusari, squalificato per una gara, sotto il falso nome del calciatore Sig. Aquino.

Chiede pertanto, previa istruttoria, che siano adottati i conseguenti provvedimenti in ordine all'esito della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue.

L'arbitro, nel referto relativo alla gara in questione, citando la circostanza dell'avvenuta presentazione di riserva scritta da parte della Soc. Aciplatani Calcio 1970, segnala

testualmente che *“all’atto del riconoscimento non notavo notevoli incongruenze tra la foto e il n° 1 del Cesarò sig. Aquino Stefano”*.

Non trova pertanto riscontro quanto segnalato dalla appellante circa gli ulteriori accertamenti che sarebbero stati condotti dal direttore di gara, né gli elementi fotografici che la stessa ha fornito appaiono idonei ad essere riconducibili con certezza alla gara.

Quanto sopra consente quindi di ritenere infondato l'appello.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento n° 60/A

A.S.D. ATLETICO TAORMINA (ME), avverso squalifica per quattro giornate calciatore Saglimbeni Niholas; squalifica per tre giornate calciatori Crisafulli Renzo e Emanuele Andrea; inibizione fino al 10.02.2013 al sig. Cingari Andrea; inibizione fino al 20.01.2013 al sig. Gianluca Savoca; inibizione fino al 10.01.2013 al sig. Carpita Andrea - Gara Campionato 2^ Categoria Girone “F” Peloro Annunziata/Atl. Taormina del 01/12/2012 – C.U. N° 227 del 06/12/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Atletico Taormina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento dei propri tesserati ne dà, comunque, una versione riduttiva e chiede, conseguentemente, la revisione in termini più equi delle sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che quanto addebitato a ciascun tesserato trova puntuale riscontro in maniera chiara e priva di qualsivoglia contraddizione.

Ciò posto il reclamo proposto non può trovare accoglimento risultando le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza appena congrue in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati della A.S.D. Atl. Taormina.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall’Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l’assistenza del Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 11 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°23 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.R.D. Acicatena

Presidente all’epoca dei fatti Sig.Strano Sebastiano

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.536 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società A.C.R.D. Acicatena (€ 50,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Strano Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbagallo Ignazio, Campanella Salvatore, Scuderi Sebastiano, tutti tesserati per la società' A.C.R.D. Acicatena all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°24 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Campofranco

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Mazzara Antonio Salvatore

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.537 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno in precedenza inoltrato memorie di difesa nonché certificazione medica dalle quali si evince:

- la regolarità della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Abate Giacomo, che evidenzia la data di emissione del 26/07/2011;
- le motivazioni a difesa della posizione del calciatore Durante Francesco, tesserato per la A.S.D. Atletico Campofranco dal 09/02/2012, non sono esimenti degli addebiti contestati mancando a questa Commissione Disciplinare la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore
- la certificazione medica relativa al calciatore Messina Fabio, tesserato per la A.S.D. Atletico Campofranco da 19/07/2011, è stata rilasciata il 17/12/2011 e quindi con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata, e degli atti di difesa, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Abate Giacomo e applica:

l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco (€ 50,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mazzara Antonio Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Durante Francesco, Messina Fabio, tutti tesserati per la società A.S.D. Atletico Campofranco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°25 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Kamarat

Presidente all'epoca dei fatti Sig. La Magra Francesco

N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.538 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della società A.S.D. Kamarat (€ 50,00 x n.1 calciatore);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Magra Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Di Carlo Salvatore, tesserato per la società' A.S.D. Kamarat all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°26 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mazara Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Bica Francesco

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.539 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società A.S.D. Mazara Calcio ha inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche attestanti la idoneità all'attività sportiva-agonistica dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolare posizione delle parti deferite, dispone di non doversi procedere nei confronti della Società A.S.D. Mazara Calcio, del Presidente all'epoca dei fatti Sig. Bica Francesco, dei calciatori Altamura Francesco, Erbini Francesco, tesserati per la società' A.S.D. Mazara Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°27 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Palermitana Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Lo Giudice Giuseppe

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.540 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato infine che la Società A.S.D. Palermitana Calcio ha cessate tutte le attività a fare data dal 13/09/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Giudice Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Filippo, Durante Francesco, Monreale Dario, tutti tesserati per la società' A.S.D. Atletico Campofranco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°28 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sancataldese Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Diliberto Giuseppe

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.541 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno in precedenza inoltrato memorie di difesa nonché certificazioni mediche dalle quali si evince:

- la regolarità della posizione del calciatore Miraglia Rosario, il cui certificato medico è stato rilasciato il 21/07/2011;
- il certificato medico del calciatore Concialdi Piero, tesserato per la società A.S.D. Sancataldese Calcio dal 26/08/2011, è stato rilasciato il 20/12/2011 e quindi con notevole ritardo in relazione al campionato di competenza;
- le motivazioni a difesa della posizione del calciatore Cutaia Pieronon sono esimenti degli addebiti contestati mancando a questa Commissione Disciplinare la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Miraglia Rosario e applica:

l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della societ  A.S.D. Sancataldese Calcio (€ 50,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n  1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Diliberto Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Concialdi Piero, Cutaia Pietro, tutti tesserati per la societ  A.S.D. Sancataldese Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n 29 /B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Societ  N.F.C. Orlandina A.S.D.

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Romagnoli Massimo

N 2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneit  all'attivit  sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanit  e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.542 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società N.F.C. Orlandina A.S.D. ha inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche attestanti la idoneità all'attività sportiva-agonistica dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolare posizione delle parti deferite, dispone di non doversi procedere nei confronti della Società N.F.C. Orlandina A.S.D., del Presidente all'epoca dei fatti Sig. Bica Romagnoli Massimo, dei calciatori Dell'Orzo Pietro, Falanca Sebastiano, tesserati per la società N.F.C. Orlandina A.S.D. all'epoca dei fatti..

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°30/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Aquila Caltagirone

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sanfilippo Salvatore

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.543 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 700,00 (settecento/00) a carico della società Pol. D. Aquila Caltagirone (€ 50,00 x n.14 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sanfilippo Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Brancacci Rosario Manolo, Buscemi Alessandro, Calì Christian, Di Stefano Sabatino, Failla Giacomo, Famà Antonio, Fraghi Andrea, Giarratana Stefano, Lupica Cavaliere Sebastiano, Maltese Wladimiro, Monteverde Maurizio, Pardo Simone, Parlabene Andrea, Scacco Marco, Vona Alessandro, tutti tesserati per la società Pol. D. Aquila Caltagirone all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°31/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Akragas Città dei Templi

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Castronovo Giovanni

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.544 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società U.S.D. Akragas Città dei Templi (€ 50,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Castronovo Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cipriano Ottavio, Santangelo Giuseppe, Tilaro Antonio, tutti tesserati per la società U.S.D. Akragas Città dei Templi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°32/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Trecastagni

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Finocchiaro Salvo

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/11/2012 prot. 11.545 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della società U.S.D. Trecastagni (€ 50,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Finocchiaro Salvo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori D'Antone Giuseppe, Garrasi Ferdinando, La Rosa Rosario, Pillera Gaetano, Sava Fabrizio, tutti tesserati per la società' U.S.D. Trecastagni

all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 11/12/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**